COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Provincia di Siena

Via F. Campana 18 , Colle di Val d'Elsa (Si) Cap.53034 Tel.0577/912111- Fax 0577/912270

www.comune.collevaldelsa.it

email: gare@comune.collevaldelsa.it

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE
DI LAVORI ESEGUIBILI IN ECONOMIA
INTEGRATO CON LA PREVISIONE DI TRATTATIVA PRIVATA CON GARA UFFICIOSA

Deliberazione Consiglio Comunale n. 36 del 18.05.2001
Deliberazione Consiglio Comunale n.48 del 27.06.2001
Deliberazione Consiglio Comunale n.67 del 25.09.2002

Art.88-144 del Dpr 554/1999
Art.24 Legge 109/94 modificata dalla Legge 166/2002

REGOLAMENTO PER I LAVORI ESEGUIBILI IN ECONOMIA
TRATTATIVA PRIVATA ART.24 LEGGE 109/94

Approvato con Deliberazione di C.C. n. **36** del 18.05.2001 , n.48 del 27.06.2001,n.67 del 25.09.2002

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO ……..3

ART. 2 - MODALITA DI ESECUZIONE IN ECONOMIA …….3

ART. 3 - LAVORI IN ECONOMIA ……3-4

ART. 4 - DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ……4

ART. 5 - RESPONSABILI DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO ……4

ART. 6 - INTERVENTI IN ECONOMIA MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA ……...4

ART. 7 - INTERVENTI MEDIANTE COTTIMO…….5

ART. 8 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI ……....5

ART. 9 - LAVORI NON CONTEMPLATI NEL PROGETTO ……..……...6

ART. 10 - PERIZIE SUPPLETIVE ……6

ART. 11 - LIQUIDAZIONI DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA …….*6*

ART. 12 - LIQUIDAZIONE DEI LAVORI EFFETTUATI MEDIANTE COTTIMO……..…*6-7*

ART. 13 - PAGAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA …….7

ART. 14 - COLLAUDO DEI LAVORI …….7

ART. 15 – GARANZIE …….7

ART. 16 – INADEMPIMENTI …….7

ART. 17 – LAVORI D'URGENZA……...……..…8

ART. 18 - - PROVVEDIMENTI NEI CASI DI SOMMA URGENZA…….8

ART.19 - NORME TRANSITORIE E FINALI…….9

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina , ai sensi dell'art.88 del DPR 554/1999 le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia dei lavori pubblici del Comune di Colle di Val d'Elsa.

1bis) Il seguente regolamento disciplina altresì la trattativa privata con gara ufficiosa per l'esecuzione di lavori pubblici di importo sino a 100.000 € , ai sensi dell'art.24 della Legge 109/94 nel testo sostituito dalla Legge 166/2002. Le norme del presente Regolamento, in particolare quelle relative alle procedure di scelta del contraente ,si applicano pertanto anche alle trattative private con gara ufficiosa . In deroga a quanto previsto all'art.7, la trattativa privata sarà pertanto espletata con gara ufficiosa tra almeno 15 imprese iscritte nella corrispondente Categoria di Lavori all'Albo delle Imprese di Fiducia dell'Ente, ai sensi dell'art.19 del Presente Regolamento. Sono fatte salve le altre ipotesi di ricorso alla trattativa privata disciplinate espressamente dalla Legge 109/94.

Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia

L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire:
I. in amministrazione diretta;
2. per cottimi ;
Sono in amministrazione diretta i lavori pubblici per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale comunale e da personale eventualmente assunto, impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, tutto in proprietà dell'Ente o in uso.
Sono a cottimo gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a imprese o persone fisiche esterne al Comune, con valutazioni a corpo e/o a misura.
I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro (pari a L. 96.813.500) al netto di Iva.
L'importo dei lavori affidati a cottimo non può superare i 200.000 Euro (pari a L. 387.254.000) al netto di Iva.

Art. 3 - Lavori in economia

Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, i seguenti lavori ed interventi:

A. prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati;
B. riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, piogge abbondanti , nevicate e gelate eccezionali, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc.;
C. manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, compresi gli interventi agli impianti semaforici, aiuole spartitraffico, collegamenti pedonali, di importo non superiore a 50.000 Euro (pari a L. 96.813.500);
D. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, di importo non superiore a 50.000 Euro (pari a L. 96.813.500);
E. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario, di importo non superiore a 50.000 Euro (pari a L. 96.813.500);

F. manutenzione delle fognature, degli impianti di sollevamento e trattamento e degli impianti idrici non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori, di importo non superiore a 50.000 Euro (pari a L. 96.813.500);
G. manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e affini, di importo non superiore a 50.000 Euro (pari a L. 96.813.500);
H. manutenzione dei giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco, di importo non superiore a 50.000 Euro (pari a L. 96.813.500);
I. manutenzione dei cimiteri, di importo non superiore a 50.000 Euro (pari a L. 96.813.500);
L. lavori da eseguirsi d'ufficio a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, rescissione o scioglimento del contratto o in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
M. lavori di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
N. Lavori necessari per la compilazione dei progetti;
O. interventi non programmabili per la sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità;
P. la provvista di materiali occorrenti per l'esecuzione e la realizzazione di opere di cui alle lettere precedenti.

Art. 4 - Divieto di frazionamento

E' vietato l'artificioso frazionamento dei lavori allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento, evitando le procedure previste come prioritarie dalla legge (procedure aperte) per l'affidamento dei lavori .

Art. 5 - Responsabili del servizio e del procedimento

L'esecuzione di lavori in economia viene avviata e disposta, nell'ambito degli obiettivi e del "budget" assegnato dalla Giunta Comunale con il PEG , dal Responsabile del Procedimento individuato ai sensi dell'art. 7 del DPR 554/1999.

Art. 6 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta

Quando i lavori vengano eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento, - ove non fosse possibile eseguirli con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al lavoro interinale.
Egli provvede altresì all'acquisto del materiale ed ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
I materiali, gli attrezzi, i mezzi d'opera e di trasporto necessari, sono forniti secondo l'ordinazione disposta dal responsabile del procedimento con le modalità fissate dai Regolamenti Comunali dei Contratti e di Contabilità.

Art. 7 - Interventi mediante cottimo

Nel cottimo l'affidamento dei lavori è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554. Il Responsabile del Servizio o del Procedimento è tenuto comunque ad ampliare il numero delle ditte da interpellare qualora ritenga che la tipologia dei lavori richieda l'acquisizione di preventivi in numero superiore, in riferimento a quanto stabilito dal successivo art.19. Il Responsabile del Servizio o del procedimento accerta le capacità tecnico-professionali delle imprese da invitare, con riferimento alle previsioni del DPR 34/2000.

Il Responsabile del Servizio o del Procedimento accerta altresì il possesso da parte dell'Impresa dei requisiti generali di cui all'art.75 del DPR 554/1999.

Per i lavori di importo inferiore a L. 20.000.000 (Euro 10.329,14) il contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera offerta o preventivo inviata al Comune, mentre per importi superiori viene stipulato apposito contratto in forma pubblica o mediante scrittura privata autenticata.

L'atto di cottimo deve indicare:

1. l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
2. i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
3. le condizioni di esecuzione;
4. il termine di ultimazione dei lavori;
5. le modalità di pagamento;
6. le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del D.P.R. n. 554/99.

Per l'accollo del cottimo possono essere usati due diversi sistemi:

A. affidare al cottimista la somministrazione dei materiali e delle opere, da registrare in uno speciale registro da tenere a cura della direzione dei lavori e da riportare in una nota riassuntiva del servizio in economia;
B. stabilire con il cottimista un prezzo a corpo od a forfait e dei prezzi a misura da farsi risultare da semplici ordinativi a madre e figlia firmati dal Tecnico incaricato. In questo caso si terrà un registro di contabilità in cui si annoteranno le quantità dei lavori eseguiti ed il relativo prezzo che servirà per la compilazione del conto finale.

La procedura in oggetto del presente articolo esclude ogni possibilità di revisione dei prezzi.

Art. 8 Contabilizzazione dei lavori

I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del responsabile del servizio o del procedimento o del direttore dei lavori:

A. per il sistema di amministrazione diretta e per le forniture di materiali con verifica effettuata a cura del responsabile del settore/servizio delle bolle e delle relative fatture;
B. per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, su un registro di contabilità e atti relativi ove vengano annotati i lavori eseguiti, quali risultano dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico.

Art. 9- Lavori non contemplati nel progetto

Quando nel corso dei lavori risultino necessarie nuove opere o forniture non previste, i nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti nella perizia/progetto per lavori consimili oppure ricavandoli da nuove analisi.

Tali nuovi prezzi sono approvati con apposito atto del responsabile del servizio o del responsabile del Procedimento.

Art. 10 Perizie suppletive

Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia si riconosca insufficiente la spesa impegnata, il responsabile del servizio/settore provvede ad integrare l'impegno di spesa già assunto con le modalità previste dal Testo Unico Enti Locali D.Lvo 267/2000 e dal Regolamento di contabilità. In tal caso il Direttore lavori e/o il responsabile del procedimento sottoporrà all'Amministrazíone una relazione in ordine:

I. alla variante proposta;
2. ai motivi e cause che ne hanno determinato la necessità;

3. all'eventuale importo di spesa aggiuntivo.

In nessun caso la spesa complessiva dei lavori potrà superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro.

Si applicano comunque le previsioni dell'art.25 della Legge 109/94 in materia di varianti e di responsabilità dei progettisti.

Art. 11- Liquidazioni dei lavori in amministrazione diretta

Il responsabile del servizio o del procedimento propone la liquidazione dei lavori e delle provviste eseguite in amministrazione diretta mediante stati di avanzamento o contabilità finale corredata dal certificato di regolare esecuzione o certificato sul conto finale .I lavori e le provviste sono liquidati sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori.

Art. 12- Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo

I lavori sono liquidati, in base a stati di avanzamento e conto finale, dal responsabile del servizio/ del procedimento.

Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del direttore dei lavori nella quale vengono indicati:

A. i dati del preventivo/progetto e relativi stanziamenti;
B. le eventuali perizie suppletive;
C. l'impresa che ha assunto il cottimo;
D. l'andamento e lo sviluppo dei lavori;
E. le eventuali proroghe autorizzate;
F. le assicurazioni degli operai;
G. gli eventuali infortuni;
H. i pagamenti in acconto;
I. lo stato finale e il credito dell'impresa,
J. i termini per il collaudo;
K. le eventuali riserve dell'impresa;
L. l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.

Il conto finale dei lavori che non hanno richiesto modalità esecutiva di particolare complessità può essere redatto a tergo della fattura dal Direttore dei Lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni.

Art. l3- Pagamento dei lavori eseguiti in amministrazione diretta

Il pagamento dei lavori in amministrazione diretta è effettuato con atto di liquidazione del responsabile del servizio.

La retribuzione del personale straordinario eventualmente impiegato, è corrisposta mensilmente, al netto delle ritenute prescritte, in concomitanza con il pagamento degli stipendi del personale dipendente.

Il pagamento delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità, sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura.

Art. 14 Collaudo dei lavori

Il Responsabile del Procedimento può disporre il collaudo delle opere eseguite, anche con incarico a tecnici esterni.

Art. l5-- Garanzie

Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore a Lire 20.000.000 (Euro 10.329,14).
Nei casi in cui è richiesta la prestazione della garanzia fideiussoria, l'impresa affidataria potrà ottenerne l'esonero proponendo un miglioramento del prezzo, a condizione che tale esonero sia autorizzato dal responsabile del servizio.
Nel caso in cui non sia stata prestata cauzione , il pagamento potrà avvenire in unica soluzione soltanto alla fine dei lavori /forniture , accertata la regolarità degli interventi stessi.
In ogni caso l'Impresa è tenuta a prestare le polizze assicurative previste dall'art.103 del DPR 554/1999 per danni ad opere ed impianti preesistenti nonché per responsabilità civile verso terzi.

Art. 16 Inadempimenti

Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto od all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, l'amministrazione, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, a spese del soggetto dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.
Nel caso di inadempimento grave l'amministrazione può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

Art. 17 Lavori d'urgenza

Nei casi l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 18 Provvedimenti nei casi di somma urgenza

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro (pari a L. 387.254.000) o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 136, comma 5, del D.P.R. n. 554/99.
Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla Giunta Comunale, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 191 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali, per i lavori pubblici di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale od imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.
Nei casi in cui il Sindaco intervenga con i poteri di cui all'art.54 del D.Lvo 267/2000, quando sia necessario dare luogo immediatamente all'esecuzione dei lavori ed opere, lo stesso Sindaco può disporre nella

medesima ordinanza che il Responsabile del Servizio o del procedimento provveda all'acquisizione delle prestazioni necessarie od all'esecuzione dei lavori strettamente necessari a trattativa privata senza la previa gara informale, ovvero autorizzando il cottimo anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art.19 Norme transitorie e finali

In ossequio all'atto di indirizzo del Consiglio Comunale vengono riportate di seguito le seguenti norme transitorie e finali.
In attesa della predisposizione dell'Albo delle Imprese di Fiducia del Comune l'Amministrazione Comunale procede a pubblicizzare , attraverso apposita pre-informazione da effettuarsi all'Albo Pretorio e sul Sito Internet del Comune ,in coincidenza con l'approvazione del Bilancio Annuale di Previsione, i lavori pubblici che saranno eseguiti in economia .
Per l'anno 2001 la pre-informazione sarà assolta con un periodo di 26 giorni di pubblicazione dell'avviso successiva all'approvazione del presente Regolamento
A seguito della suddetta pubblicità le Imprese che ne facciano richiesta saranno invitate ai sondaggi di mercato ai sensi dell'art.7 del presente Regolamento.
L'Albo delle Imprese di Fiducia per lavori in economia sarà suddiviso nella Categorie di cui al DPR 34/2000. Le Imprese iscritte al suddetto Albo saranno interpellate in caso di lavori in economia come individuati dal presente Regolamento. Dal suddetto Albo dovranno essere escluse quelle imprese che non hanno i requisiti richiesti dalla normativa o li hanno persi, nonché quelle che hanno commesso errori e/o omissioni gravi nei confronti di precedenti lavori affidati ad esse dall'Ente.
Il Responsabile del Procedimento dovrà di volta in volta, di norma, invitare alla gara-sondaggio tutte quelle imprese presenti nel suddetto elenco ed iscritte nella categoria corrispondente alla tipologia del lavoro da affidare.
Il provvedimento del suddetto Responsabile del Procedimento che preveda un eventuale restringimento delle imprese invitate dovrà contenere un'adeguata motivazione in merito all'esclusione di parte delle imprese che potenzialmente avrebbero potuto partecipare alla gara.
Il Responsabile del Servizio/Procedimento è comunque tenuto a verificare il possesso dei requisiti di cui all'art.75 del DPR 554/1999 , anche in riferimento alle eventuali negligenze ed errori commessi in precedenti lavori affidati all'Impresa richiedente . Nei casi previsti dall'art.75 il Responsabile del Servizio/Procedimento procede ad escludere , con atto motivato , l'impresa richiedente dalla procedura di cottimo.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento ai principi dell'ordinamento ed alle vigenti Leggi in materia di Lavori Pubblici.

regolamentoeconomiatrattativa